



REGOLAMENTO INTERNO DELLA FEDERAZIONE ACI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Ferme restando le vigenti norme statutarie, regolamentari ed organizzative, il presente regolamento detta disposizioni in materia di organizzazione interna della Federazione ACI al fine di accrescere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione dell'ACI, degli AC e delle Società collegate, con particolare riferimento alla funzione associativa ed istituzionale in generale.

ART. 2

Criteri informativi della Federazione ACI

1. L'ACI, per rafforzare il ruolo di rappresentanza degli automobilisti e dei loro diritti e interessi, la propria funzione di Federazione sportiva nazionale dello sport dell'automobile, nonché la capacità di offrire servizi di qualità e sempre più efficienti ai Soci, agli automobilisti ed alle Istituzioni, ispira la propria organizzazione e le proprie attività ai seguenti principi:

- a) programmazione strategica delle attività, anche a carattere pluriennale, e coordinamento delle diverse fasi ed iniziative di attuazione rispetto a tutte le strutture dirette o indirette coinvolte;
- b) affermazione, a tutti i livelli, di una efficace e condivisa politica "di gruppo" che, nel valorizzare il ruolo e le prerogative delle diverse componenti della Federazione, ne finalizzi le professionalità, gli apporti e le attività al conseguimento di obiettivi associativi ed istituzionali comuni ed integrati, stabiliti dai competenti Organi dell'ACI ;
- c) massima flessibilità e semplificazione dei processi decisionali ed operativi;
- d) attuazione di sistemi di controllo contabile, economico-finanziario e di gestione che assicurino l'immediata disponibilità ai vertici dell'Ente di dati ed informazioni rilevanti ai fini del corretto esercizio delle funzioni di programmazione strategica, di pianificazione, di monitoraggio delle attività e di controllo del raggiungimento degli obiettivi;
- e) potenziamento dei livelli di comunicazione interna e di reciproca integrazione fra le diverse componenti della Federazione, tenendo conto in

ogni caso delle peculiarità territoriali, anche mediante la realizzazione di un sistema informativo comune, la cui attuazione costituisce elemento strutturalmente fondamentale per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

ART. 3

Il marchio “ACI”

1. Il marchio “ACI” garantisce la qualità delle proposte e dei servizi associativi e di quelli rivolti all’utenza automobilistica, nonché di tutte le iniziative che promanano dalla Federazione.
2. Le modalità di gestione, di utilizzo e di concessione d’uso del marchio, nonché il sistema dei relativi controlli e delle misure di tutela, sono disciplinate dal “Regolamento d’uso del Marchio ACI”, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente.
3. A fronte di impieghi impropri del marchio, di abusi nel suo utilizzo e di gravi violazioni alle direttive impartite, il Comitato Esecutivo dell’ACI può adottare le necessarie misure di tutela e salvaguardia, nell’interesse generale della Federazione.

ART. 4

Funzione di rappresentanza

1. L’ACI, a livello nazionale, e gli Automobile Club, a livello locale, adottano tutte le iniziative idonee a valorizzare la funzione di rappresentanza degli interessi generali dell’automobilismo e dello sport automobilistico e promuovono, in particolare, attività di studio, di proposte e di impulso nei confronti delle Istituzioni e di Organismi centrali e locali, in materia di politica dei trasporti, mobilità, salvaguardia ambientale, educazione e sicurezza stradale ed in tutte le tematiche riguardanti il settore automobilistico e della mobilità in generale.
2. Per i fini di cui al comma 1, l’ACI si avvale delle competenti strutture di studio dell’Ente nonché del contributo scientifico della “Fondazione Filippo Caracciolo per gli studi sui problemi dell’Automobilismo”. L’ACI e gli AC, nei rispettivi ambiti di competenza, diffondono i risultati delle attività di analisi, studio e ricerca effettuate ai sensi del presente comma e conformano la propria azione all’impostazione tecnico-scientifica definita a livello di Federazione in ordine alle diverse tematiche della mobilità ed alle questioni ad essa connesse, con l’obiettivo di assicurare omogeneità e uniformità di posizioni all’interno della stessa. Le competenti strutture centrali svolgono attività di supporto

scientifico agli Automobile Club relativamente a temi e questioni di carattere locale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACI

ART. 5

Funzioni di indirizzo e coordinamento dell'ACI

1. Nelle materie di interesse generale per la Federazione, gli Organi dell'ACI definiscono, anche sulla base delle proposte formulate dal Segretario Generale, obiettivi, piani, programmi e direttive generali per l'azione complessiva della Federazione e della relativa gestione.
2. Ai sensi dell'Ordinamento dei Servizi e del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, i Dirigenti ed i Funzionari dell'Ente preposti alla direzione degli Automobile Club garantiscono, anche sulla base delle direttive ricevute dal Segretario Generale, la puntuale attuazione degli indirizzi strategici, dei programmi, degli obiettivi e dei piani di attività in materia di servizi e prestazioni rese dalla Federazione ai Soci ed agli automobilisti in genere, ed assicurano il rispetto degli accordi di collaborazione posti in essere nell'interesse della Federazione stessa.
3. Ferme restando le competenze ad essi attribuite dallo Statuto e dall'Ordinamento dei Servizi, i Direttori Regionali esercitano in particolare, sulla base delle direttive del Segretario Generale, funzioni di raccordo tra le strutture centrali e le articolazioni territoriali della Federazione, di coordinamento di queste ultime nelle Regioni di competenza, nonché di impulso e gestione delle attività, per garantire l'attuazione degli obiettivi definiti dagli Organi dell'ACI.
4. Per l'esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento demandategli, il Segretario Generale si avvale delle competenti strutture centrali di staff.

ART. 6

Organismi ACI di pianificazione e controllo

1. Gli Organi dell'Automobile Club d'Italia su proposta del Presidente, in relazione a specifiche tematiche di interesse della Federazione, possono avvalersi di appositi Organismi interni – costituiti con delibera dello

stesso Presidente che ne determina il numero dei componenti e provvede alle relative nomine - con funzioni di proposta, supporto, studio ed analisi specialistica, al fine di favorire il miglioramento e lo sviluppo dei servizi e la definizione di nuove progettualità nei diversi settori di attività dell'ACI e degli AC. I suddetti Organismi sono costituiti con il concorso di rappresentanti degli AC.

ART. 7

Società controllate e collegate dell'ACI e degli Automobile Club

1. Le Società controllate e collegate dell'ACI operano, in coerenza con le strategie e gli indirizzi definiti dall'ACI stesso, secondo principi di snellezza, economicità, efficienza ed efficacia gestionale, nel rispetto delle esigenze e delle prerogative degli Automobile Club; esse uniformano la loro azione agli interessi generali della Federazione, ed erogano i propri servizi prioritariamente in favore dell'ACI, degli Automobile Club e delle Società da questi controllate.
2. I rapporti tra l'ACI e le Società controllate e collegate sono disciplinati dalle regole di governo societario previste dal sistema di governance ed approvate dagli Organi dell'Ente.
3. Gli Automobile Club conformano le regole di governo societario delle Società controllate e collegate ai principi del sistema di governance adottati dall'ACI, nell'interesse generale della Federazione a tutela del marchio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI AUTOMOBILE CLUB

ART. 8

Gli Automobile Club

1. Gli Automobile Club rappresentano l'articolazione territoriale della Federazione ACI. Essi, direttamente o indirettamente, perseguono e realizzano i fini associativi, istituzionali, di rappresentanza propri della Federazione e pongono in essere ogni iniziativa coerente con detti fini, nei limiti stabiliti dallo Statuto e nel rispetto delle determinazioni e degli indirizzi definiti dagli Organi dell'ACI.

2. Gli Automobile Club uniformano la loro azione a criteri di economicità, efficacia e trasparenza della gestione. Per l'erogazione dei servizi ai Soci e agli automobilisti in genere e per la gestione dei servizi interni, gli AC possono operare mediante organismi e strutture integrate e comuni, costituiti tra più Automobile Club a livello interprovinciale, regionale o interregionale.

3. In ossequio al vincolo federativo, gli Automobile Club sono tenuti ad adottare, nel territorio di competenza, tutte le misure e le iniziative necessarie, anche attraverso l'assunzione delle delibere occorrenti e l'opportuna attività di coinvolgimento, indirizzo e controllo della rete delle Delegazioni, alla realizzazione dei progetti e dei programmi a valenza nazionale deliberati dagli Organi dell'ACI, in coerenza con le linee di indirizzo dettate centralmente. In caso di accertata mancata attivazione dell'AC rispetto alle iniziative programmate, il Comitato Esecutivo dell'ACI, anche tenendo conto della specificità delle singole realtà territoriali, sentito il Comitato Regionale competente, assume tutti i necessari provvedimenti, anche a carattere surrogatorio, atti a ripristinare condizioni di corretta realizzazione delle attività nel territorio di riferimento, disponendo anche in ordine all'assunzione dei relativi oneri a carico dell'AC inadempiente.

4. I Comitati Regionali procedono a rilevazioni periodiche sullo stato dell'organizzazione degli AC della Regione, sul grado di economicità ed efficacia dell'azione istituzionale e sul livello di reciproca integrazione, e promuovono la realizzazione ed il più ampio utilizzo delle strutture comuni di cui al precedente comma 2.

ART. 9

Pianificazione delle attività degli AC

1. Gli AC, con deliberazione del Consiglio Direttivo, definiscono i programmi e gli obiettivi annuali o pluriennali delle proprie attività, in coerenza con gli indirizzi strategici e le linee guida della Federazione, ai fini della pianificazione e dell'economicità della gestione nonché del potenziamento dei servizi.

2. I documenti che recepiscono detti programmi e obiettivi sono trasmessi dai Direttori degli AC al Direttore Regionale competente, il quale, con propria relazione, ne cura l'invio al Segretario Generale per la successiva sottoposizione al Comitato Esecutivo dell'ACI, ai fini della verifica di coerenza rispetto agli indirizzi strategici della Federazione.

3. In sede di verifica, il Comitato Esecutivo può richiedere all'AC chiarimenti e specificazioni o suggerire le eventuali rettifiche ritenute opportune.

4. Il Direttore dell'AC assicura la corretta attuazione dei programmi e obiettivi deliberati dal Consiglio Direttivo e verificati dal Comitato Esecutivo dell'ACI, ai sensi del comma 2.

5. I programmi pluriennali di attività possono essere sottoposti a revisione annuale da parte degli AC; le relative determinazioni sono trasmesse al Comitato Esecutivo dell'ACI, ai fini della verifica di cui al comma 2.

6. All'inizio di ogni anno i Direttori degli AC trasmettono un resoconto dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente al Direttore Regionale competente, il quale, con propria relazione, ne cura l'invio al Segretario Generale ai fini della predisposizione della relazione annuale sull'attività svolta dall'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI.

ART. 10

Le delegazioni degli Automobile Club

1. Le delegazioni costituite dagli AC rappresentano la rete principale per la promozione e lo sviluppo associativo e per l'erogazione dei servizi e dei prodotti del gruppo ACI destinati ai Soci ed all'utenza in generale. Nell'esercizio dell'autonomia ad essi riconosciuta dallo Statuto ed in conformità al vigente Regolamento d'uso del Marchio ACI, gli Automobile Club scelgono, costituiscono ed organizzano la rispettiva rete di delegazioni; essi sono titolari e responsabili della relativa gestione. In presenza degli Organismi comuni di cui all'art.8, ferma restando la titolarità delle delegazioni in capo agli AC, la relativa gestione può essere affidata agli stessi Organismi. Gli AC, a loro richiesta, possono essere affiancati nella gestione della rete delle delegazioni dalle strutture centrali.

2. Il Comitato Esecutivo dell'ACI, ai fini di cui al comma 1, definisce schemi di contratto-tipo regolanti i rapporti tra gli AC e le delegazioni ed individua le condizioni essenziali alle quali i relativi contratti devono uniformarsi, fatta salva la facoltà degli AC di integrare detti contratti-tipo in relazione a specifiche esigenze locali nel rispetto, in ogni caso, della coerenza ed unitarietà dell'azione della Federazione. Ferma restando ogni altra competenza riconosciuta agli AC, la definizione degli obiettivi di sviluppo dei prodotti e dei servizi di carattere nazionale affidati agli AC ed alle delegazioni è effettuata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli Organi deliberanti dell'ACI. Tali modalità debbono comunque prevedere adeguate forme di preventivo coinvolgimento degli Automobile Club, allo scopo di contemperare le esigenze di carattere generale della Federazione con le specifiche situazioni e realtà locali.

3. L'ACI, avvalendosi delle proprie strutture centrali anche indirette e del coordinamento del Direttore Regionale, fornisce, per ciascun prodotto e servizio di carattere nazionale, il monitoraggio dell'attività affidata alle delegazioni, la

necessaria assistenza tecnico-operativa e la formazione del personale delle delegazioni stesse, anche avvalendosi, per quest'ultima finalità, dell'apporto della "Fondazione Filippo Caracciolo per gli studi sui problemi dell'automobilismo".

4. I risultati delle attività di monitoraggio, di cui al comma 3, sono periodicamente portati a conoscenza degli AC interessati, anche per il tramite del Direttore Regionale.

ART. 11

Verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte degli AC e delle delegazioni e relative misure di intervento

1. Qualora gli Automobile Club non raggiungano, per due anni consecutivi, almeno il 30% dell'obiettivo associativo incrementale ad essi annualmente assegnato relativamente alle tessere individuali, il Comitato Esecutivo dell'ACI richiede agli AC interessati un piano strutturato di interventi volto al recupero della compagine associativa, anche attraverso misure di riordino della rete delle delegazioni, o dispone gli interventi di affiancamento di cui all'art.12, comma 3, lett.b.

2. Nel caso di decremento, accertato per due anni consecutivi in percentuale pari o superiore al 10% annuo, della compagine associativa relativa alle tessere individuali da parte degli AC, il Comitato Esecutivo dell'ACI, sentiti l'AC o gli AC interessati ed i Comitati Regionali competenti, dispone la gestione temporanea da parte dell'ACI, attraverso la propria organizzazione, delle attività associative nell'ambito territoriale di competenza degli AC, sempre che il decremento non sia generalizzato a livello nazionale. Con lo stesso provvedimento, il Comitato Esecutivo può rideterminare la misura delle quote associative di pertinenza degli Automobile Club interessati.

3. Nel caso di rilevante scostamento, per un periodo di due anni consecutivi, dagli obiettivi di sviluppo della compagine associativa e degli altri servizi e prodotti a carattere nazionale da parte delle delegazioni degli AC, accertato anche sulla base di segnalazioni dei competenti Uffici o del Direttore Regionale, il Comitato Esecutivo dell'ACI dispone che l'AC interessato ne dia comunicazione alle Delegazioni coinvolte.

4. Qualora, decorso il termine di sei mesi, non si evidenzino miglioramenti nell'andamento degli obiettivi da parte della delegazione, il Comitato Esecutivo dell'ACI dà indicazioni all'Automobile Club competente affinché assuma tutti i necessari provvedimenti anche ai fini della revoca dell'utilizzo del marchio nei confronti della delegazione inadempiente.

5. Ai sensi del comma 3, è considerato “rilevante” lo scostamento in negativo dagli obiettivi annuali assegnati pari o superiore ad una percentuale del 30%, qualora ciò si determini in relazione ad almeno la metà dei prodotti e servizi a carattere nazionale la cui erogazione sia affidata alla delegazione, sempre che lo scostamento non sia generalizzato all’intero territorio di competenza dell’AC.

6. Restano ferme le disposizioni a tutela del Marchio ACI previste dal vigente Regolamento d’uso del Marchio ACI.

ART. 12

Interventi di riequilibrio e riqualificazione degli AC

1. Il Presidente dell’ACI, nell’esercizio delle sue competenze statutarie, svolge attività di sorveglianza e di verifica dell’andamento gestionale ed economico-finanziario degli Automobile Club in relazione al perseguimento dei fini istituzionali previsti. Il Presidente si avvale, al riguardo, dei riscontri, dei controlli e delle risultanze degli adempimenti demandati in materia ai competenti Uffici dell’Ente, ai quali può richiedere, per il tramite del Segretario Generale, ogni atto e documentazione ritenuti rilevanti e necessari.

2. I competenti Uffici dell’ACI possono autonomamente segnalare al Presidente situazioni di particolare difficoltà e criticità in cui versano gli Automobile Club, anche formulando proposte ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti di riequilibrio. Analogo potere di segnalazione e proposta spetta al Comitato Regionale ed al Direttore Regionale competente, nonché all’Automobile Club interessato.

3. Nei casi di rilevanti squilibri economico-gestionali degli AC, che assumano carattere strutturale e che non risultino dagli stessi autonomamente risolvibili, e tenuto anche conto dei risultati complessivi di bilancio, dell’andamento delle attività e delle concrete prospettive di risanamento, il Presidente ne informa il Comitato Esecutivo, anche sottoponendo allo stesso ipotesi e proposte per l’adozione da parte dell’Organo, nel rispetto dell’autonomia gestionale degli AC, di provvedimenti volti a:

a) elaborare ipotesi di razionalizzazione organizzativa e gestionale degli AC, anche mediante l’aggregazione di funzioni e servizi su base interprovinciale, regionale o interregionale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità delle gestioni. Le relative proposte, sono sottoposte al Consiglio Direttivo degli AC interessati, previo parere dei Comitati Regionali competenti, per le conseguenti determinazioni attuative. Lo stato di realizzazione delle iniziative deliberate è monitorato dal Direttore Regionale

competente, all'uopo incaricato dal Segretario Generale dell'ACI, che relaziona periodicamente al Comitato Esecutivo;

b) disporre interventi di affiancamento agli AC, da parte delle strutture dell'ACI e/o degli AC limitrofi che si dichiarino disponibili, nello svolgimento delle attività istituzionali, con assunzione dei relativi oneri a carico degli AC interessati, secondo modalità da stabilirsi con delibera dello stesso Comitato Esecutivo;

c) elaborare ipotesi di fusione di due o più Automobile Club limitrofi, anche mediante incorporazione, finalizzati a migliorare l'erogazione dei servizi e ridurre i costi di funzionamento. Le relative proposte, previo parere dei Comitati Regionali competenti, sono sottoposte a deliberazione dei Consigli Direttivi degli AC interessati ed alla successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.

4. In caso di mancato positivo riscontro, da parte degli AC interessati, alle proposte di riassetto organizzativo e di fusione di cui al comma precedente, il Comitato Esecutivo dell'ACI, anche avvalendosi dei competenti Uffici, pone sotto osservazione per un periodo di 6 mesi l'andamento economico-finanziario e gestionale degli AC interessati, con facoltà, nello stesso lasso di tempo, di integrare e/o modificare il piano di interventi anche alla luce di eventuali osservazioni e controproposte pervenute dagli stessi AC o dai Comitati Regionali interessati. Qualora le situazioni di criticità permangano e gli Automobile Club non abbiano adottato, nei successivi 3 mesi, gli interventi richiesti, il Comitato Esecutivo rimette la questione al Consiglio Generale dell'ACI che dispone la nomina di uno o più Commissari ad acta presso gli AC interessati per l'assunzione delle deliberazioni di competenza dei Consigli Direttivi, di cui al comma 3, lett.a) e c).

5. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo e delle deliberazioni relative all'accoglimento di richieste di federazione all'ACI di nuovi Automobile Club, i competenti Organi dell'ACI tengono prioritariamente conto, sulla base di parametri gestionali, organizzativi ed economico-finanziari:

- della possibilità per gli AC interessati di assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali in condizione di efficienza ed equilibrio gestionale, anche a garanzia del marchio ACI e dell'uniforme qualità delle prestazioni e dei servizi garantiti all'utenza sul territorio nazionale;
- delle conseguenze dirette ed indirette che potrebbero derivare, sia alla complessiva struttura della Federazione che agli Automobile Club comunque interessati, anche rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, dalle

sudette deliberazioni di riorganizzazione, riassetto, fusione e riconoscimento di nuovi AC.

6. Nell'ambito degli accordi e delle intese di regolamentazione dei reciproci rapporti conseguenti ai provvedimenti di federazione all'ACI di nuovi Automobile Club, gli AC interessati possono concordare adeguate misure di ristoro e/o di compensazione di eventuali perdite economico-patrimoniali da uno o più di essi subite per effetto dei provvedimenti medesimi. Gli stessi accordi sono sottoposti, quale condizione di efficacia, al Comitato Esecutivo dell'ACI per la verifica di coerenza rispetto agli interessi della Federazione. In caso di mancato accordo, su istanza di uno degli Automobile Club interessati, il Consiglio Generale stabilisce le necessarie misure, anche alternative o equipollenti, con assunzione dei relativi oneri a carico degli AC coinvolti, atte a salvaguardare l'equilibrio generale della Federazione e la piena funzionalità di tutti i Sodalizi interessati.